

Roma,
IIMPRESIT LAVORI S.p.A.

Procedura di gara aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie all'esecuzione dei lavori di demolizione delle gradinate dello Stadio Erasmo Iacovone del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026.

CIG B2E7A50DF2 CUP E58E23000200001- R.A. 255_PA_24

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90, COMMA 1, LETTERA B),

Si comunica che codesto operatore economico è risultato aggiudicatario della procedura in oggetto avendo offerto un ribasso pari al 30,89% di importo pari ad Euro 1.761.857,661 comprensivo dell'importo riferito alla progettazione esecutiva.

In deroga all'art. 17 comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è disposta nelle more dell'espletamento del procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti dai documenti di gara. In caso di esito negativo delle verifiche si procederà secondo quanto disposto dall'art. 96 del D.Lgs. 36/2023 e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria.

Codesto operatore economico è invitato a far pervenire, alla scrivente stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto, **entro 15 giorni naturali e consecutivi**, mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line, la seguente documentazione:

1. documento attestante la costituzione della garanzia fideiussoria rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023e s.m.i. , e inserita nel sistema in una delle seguenti modalità:
 - a) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
 - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, da,
 - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
 - b) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:

- i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, da,
 - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- c) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

Il documento cartaceo deve essere costituito:

- i. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ii. documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore:
 - autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante unitamente alla copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte;
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,
 - autentica notarile.

La conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

Il documento di garanzia dovrà essere costituito dalla Scheda tecnica e dall'appendice.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;

- cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La Stazione Appaltante potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto delle percentuali indicate all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , nelle ipotesi (laddove applicativi) ivi descritte.

Per fruire di tale beneficio devono essere inserite nel sistema le copie delle certificazioni, menzionate all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , che contribuiscono alla riduzione dell'importo della garanzia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si applica l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

2. Idonea documentazione comprovante le coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le polizze RCT/RCO devono essere rese in modalità elettronica nelle stesse modalità previste per la Garanzia definitiva;

3. (solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di gara) comunicazione della composizione societaria, dell'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto a voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione, nonché indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;

In deroga al combinato disposto normativo di cui agli artt. 17 comma 8 e 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante potrà richiedere all'operatore economico aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata, anche solo parziale, dei lavori prima della stipula contrattuale e nelle more dell'espletamento dei controlli sui requisiti dell'impresa aggiudicataria;

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS

